

ALLEGATO 2

**CIRCOLARE N. 189 DEL 21 OTTOBRE 1993 “MANUALE DELLE SEGNALAZIONI
STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DEL RISPARMIO”
15° AGGIORNAMENTO**



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di
Vigilanza per gli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio**

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993

AVVERTENZE GENERALI

3. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Le Società di gestione e le SICAV inviano le segnalazioni previste dalla presente Circolare alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, ~~ad eccezione della situazione sintetica mensile dei fondi e delle SICAV di cui alla Parte Seconda, sezione VII e Parte Quarta, sezione VII della presente Circolare, che deve essere inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.~~

Le SGR sono tenute – anche se non operative – all'invio delle sezioni I e II della Parte Prima della presente Circolare. Le altre sezioni devono essere inviate a decorrere dall'avvio dell'operatività. Le SGR e le SICAV comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti – e, per le sole SGR, alle gestioni su base individuale e alle “altre attività” (gestione di fondi pensione, gestioni ricevute in delega da terzi, gestioni affidate in delega a terzi) di cui alla Parte Prima, Sez. III – compilando lo schema di cui all'allegato A alle presenti Avvertenze generali ⁽¹⁾.

Le SGR che istituiscono fondi di diritto estero sono tenute a inviare i dati contenuti nella Parte Prima, Sez. III, sottosezione 4 con riferimento a ciascun fondo/comparto gestito. A tal fine esse comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti di diritto estero. Tale comunicazione va operata compilando lo schema di cui all'allegato A alle presenti Avvertenze generali.

Le società di gestione armonizzate che istituiscono fondi in Italia sono tenute all'invio dei dati contenuti nella Parte Seconda della presente Circolare a decorrere dall'avvio dell'operatività dei fondi in questione. Tali società comunicano alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti compilando lo schema di cui all'allegato B alle presenti Avvertenze generali.

Gli O.I.C.R. esteri, sia armonizzati sia non armonizzati, che abbiano espletato la procedura per la commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, sono tenuti all'invio di segnalazioni statistiche con periodicità semestrale a partire dal semestre in cui è stata avviata in Italia la commercializzazione di dette quote o azioni. In relazione a ciò, le società di gestione e le SICAV estere comunicano alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio, le commercializzazioni di fondi/comparti eventualmente avviate, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre solare, compilando lo schema di cui all'allegato A alla Parte Quinta

¹ Si precisa che la comunicazione di avvio dell'operatività relativamente alle “altre attività” (gestione di fondi pensione, gestioni delegate a terzi, gestioni delegate da terzi) va inviata una sola volta, in occasione dell'avvio della prima attività.

della presente Circolare. Tale modulo è utilizzato per comunicare alle medesime date le eventuali interruzioni della commercializzazione in Italia di fondi/comparti.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4. Ove il termine ultimo per l'invio di ciascuna segnalazione cada di giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno lavorativo successivo.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità, le società trasmettono alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari ~~Specializzati~~Finanziari, utilizzando un facsimile del modulo di cui all'allegato C alle presenti Avvertenze generali, una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale (¹). Tale comunicazione non è dovuta dagli O.I.C.R. esteri con riferimento alla Parte Quinta della presente Circolare.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d'iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d'Italia, le Società di gestione, le SICAV e gli O.I.C.R. esteri sono tenuti a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica (cfr. Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi").

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno trasmessi al Servizio ~~Regolamentazione e analisi macroprudenziale~~Normativa e Politiche di vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ~~ed Elaborazioni~~ Statistiche, via Nazionale 91, 00184 Roma.

Gli obblighi di segnalazione di cui alla presente Circolare non trovano applicazione nei confronti delle cc.dd. "SGR con capitale ridotto".

¹ Tale comunicazione va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti e deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1. Segnalazioni relative alle SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia, indipendentemente dall'avvio dell'operatività, con periodicità:

- **semestrale** (entro il 25 agosto e il 10 marzo di ciascun anno): la “situazione dei conti”, i cui dati devono essere riferiti alla fine del semestre solare precedente (cfr. Parte Prima, sezione I). Le SGR che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni relative alle situazioni dei conti con riferimento all'anno solare (30 giugno e 31 dicembre) e non all'esercizio sociale.

Le situazioni dei conti sono compilate applicando il criterio della competenza economica ed effettuando le tipiche scritture di fine esercizio di assestamento, integrazione e rettifica. Tale criterio è seguito anche dalle SGR il cui esercizio non coincide con l'anno solare.

Le SGR che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati inviano – con periodicità annuale e data di riferimento 31 dicembre - i dati di cui alla Sezione I, sottosezione 6 “Dati integrativi e altre informazioni”.

Eventuali modifiche dei dati di fine esercizio intervenute in sede di approvazione del bilancio dovranno formare oggetto di variazione secondo le modalità previste per l'inoltro delle segnalazioni di rettifica, nel più breve tempo possibile;

- **trimestrale** (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare): i dati concernenti il patrimonio di vigilanza ed i requisiti patrimoniali riferiti alla fine del trimestre di riferimento (cfr. Parte Prima, sezione II).

Le SGR, inoltre, a decorrere dal trimestre in cui avviano le gestioni individuali, quelle ricevute in delega, ecc. inoltrano (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare) i dati statistici concernenti le altre gestioni proprie e quelle delegate da terzi e a terzi, riferiti a ciascun mese del trimestre di riferimento (cfr. Parte Prima, sezione III).

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – SITUAZIONE DEI CONTI	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	10 marzo dell'anno successivo
SEZIONE II – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI	
31 marzo	25 aprile
30 giugno	25 luglio
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	25 gennaio dell'anno successivo
SEZIONE III – INFORMAZIONI STATISTICHE	
Mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
Mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
Mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
Mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

4.2. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia

Per ciascun fondo aperto (¹) e, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, le Società di gestione inviano alla Banca d'Italia, a partire dal mese in cui i fondi aprono le sottoscrizioni:

1. entro il 25 di ogni mese, con riferimento alla situazione in essere alla fine del mese precedente:
 - i “dati patrimoniali” del fondo (attività, passività e valore complessivo netto, altre informazioni – cfr. Parte Seconda, sezione I);
 - le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito – cfr. Parte Seconda, sezione II);
 - la “situazione quote” (cfr. Parte Seconda, sezione III);
 - il “valore delle quote” (cfr. Parte Seconda, sezione IV).

Il termine di invio delle predette informazioni è fissato:

- al 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per i fondi di mercato monetario (²);
 - al 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, per i fondi speculativi;
2. con cadenza semestrale (entro il 25 gennaio con riferimento alla situazione al 31 dicembre precedente ed entro il 25 luglio con riferimento alla situazione al 30 giugno precedente):
 - le “Informazioni sulle commissioni e provvigioni” (cfr. Parte Seconda, sezione V).

Il termine di invio delle predette informazioni è fissato:

- al 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per i fondi di mercato monetario;
- al 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, per i fondi speculativi;

¹ Gli obblighi segnalatici di cui al presente paragrafo devono essere osservati anche con riferimento ai fondi speculativi che prevedano la possibilità di sottoscrizione e rimborso periodico delle quote. Per tale tipo di fondi - fermo restando l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, nei termini previsti, l'avvio dell'operatività - la prima segnalazione decorre dal mese in cui i controvalori riferiti alle prime sottoscrizioni affluiscono effettivamente al fondo (es.: qualora un fondo speculativo, la cui operatività sia avviata il 10 febbraio, abbia fissato al 1° marzo la data di conferimento delle prime sottoscrizioni al fondo stesso, produrrà la prima segnalazione a decorrere da quella riferita al 31 marzo).

² Si precisa che alle Società di gestione è riconosciuta la facoltà di anticipare al 12° giorno lavorativo l'invio delle segnalazioni mensili anche per gli altri fondi/comparti diversi dai fondi di mercato monetario.

3. entro il 25 del primo mese successivo a quello della delibera di approvazione:

- il “rendiconto di gestione” (cfr. Parte Seconda, sezione VI) ⁽¹⁾.

~~4. entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la situazione sintetica mensile concernente:~~

- ~~– alcuni dati di consistenza e di flusso riferiti all’operatività del mese precedente relativi a ciascun fondo/comparto (cfr. Parte Seconda, sezione VII).~~

Con riguardo alle sezioni I, II, e III, si precisa che nel caso in cui la data di riferimento della segnalazione (ultimo giorno solare del mese) non coincida con un giorno in cui sia stata effettuata una valorizzazione ufficiale della quota, i dati segnalati devono essere quelli relativi all’ultimo giorno di valorizzazione ufficiale immediatamente antecedente alla data di riferimento. Va da sé che in tale caso la segnalazione dei dati di flusso (acquisti, vendite, sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) non sarà riferita al mese solare ma dovrà risultare coerente con la segnalazione dei dati di stock ⁽²⁾.

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE III – SITUAZIONE QUOTE	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi

¹ Nel caso di rendiconti infra-annuali, le informazioni andranno riferite al periodo che intercorre dalla data di riferimento del precedente rendiconto alla data di riferimento del rendiconto medesimo. Ad esempio, nel caso di rendiconti trimestrali, il rendiconto riferito al 31 dicembre contiene i dati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

² Esempio: si ipotizzi il caso di un fondo che effettua il calcolo della quota il venerdì di ogni settimana e che si debba predisporre la segnalazione del mese di maggio di un certo anno. Si supponga altresì che il giorno 31 maggio cada di mercoledì. La segnalazione in questione riporterà come data di riferimento il giorno 31 maggio ma le informazioni segnalate saranno quelle dell’ultima valorizzazione, cioè del giorno 26 maggio. I dati di flusso riguarderanno il periodo compreso fra il 29 aprile e il 26 maggio.

SEZIONE IV – VALORE DELLE QUOTE

giorni di valorizzazione del mese

giorno 25 del mese successivo; 12° giorno lavorativo per i fondi di mercato monetario; 24° giorno lavorativo per i fondi speculativi

SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVISORIE

30 giugno

25 luglio; 12° giorno lavorativo per i fondi di mercato monetario; 24° giorno lavorativo per i fondi speculativi

31 dicembre

25 gennaio; 12° giorno lavorativo per i fondi di mercato monetario; 24° giorno lavorativo per i fondi speculativi

SEZIONE VI – RENDICONTO DI GESTIONE

data di riferimento del rendiconto

giorno 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione del rendiconto

~~SEZIONE VII – SITUAZIONE SINTETICA MENSILE~~

~~ultimo giorno di calendario di ciascun mese~~

~~terzo giorno lavorativo del mese successivo~~

4.3. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento chiusi

Con riferimento a ciascun fondo chiuso (¹) e, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, le SGR inviano alla Banca d'Italia, a partire dal semestre in cui i fondi effettuano la prima chiusura delle sottoscrizioni, avendo raccolto impegni per un importo pari o superiore all'ammontare minimo previsto nel regolamento di gestione:

1. con periodicità semestrale: ~~(entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento):~~

entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento:

- i “dati patrimoniali” del fondo (attività, passività e valore complessivo netto, altre informazioni – cfr. Parte Terza, sezione I);
- le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, immobili, crediti, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito titoli – cfr. Parte Terza, sezione II);
- la “situazione quote” (cfr. Parte Terza, sezione III);
- il “valore delle quote” (cfr. Parte Terza, sezione IV);

con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 entro, rispettivamente, il 25 agosto e il 25 febbraio dell'anno successivo:

- le “informazioni sui flussi finanziari” (cfr. Parte Terza, sezione V), limitatamente ai fondi chiusi immobiliari;
2. entro il 25 del primo mese successivo a quello della delibera di approvazione:
 - il “rendiconto di gestione” (cfr. Parte Terza, sezione VI) (²);

¹ Gli obblighi segnaletici di cui al presente paragrafo devono essere osservati anche con riferimento ai fondi speculativi che, analogamente alla generalità dei fondi chiusi, consentono il rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate.

² Nel caso di rendiconti infra-annuali, le informazioni andranno riferite al periodo che intercorre dalla data di riferimento del precedente rendiconto alla data di riferimento del rendiconto medesimo. Ad esempio, nel caso di rendiconti trimestrali, il rendiconto riferito al 31 dicembre contiene i dati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE III – SITUAZIONE QUOTE	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE IV – VALORE DELLE QUOTE	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE V – INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI (*)	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 <u>febbraio</u> dell'anno successivo
SEZIONE VI – RENDICONTO DI GESTIONE	
data di riferimento del rendiconto	giorno 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione del rendiconto

(*) Le informazioni della sezione V vengono inviate esclusivamente dai fondi chiusi immobiliari.

~~Le SGR che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati, con riferimento a ciascun fondo chiuso, inviano alla Banca d'Italia le informazioni di seguito indicate entro i termini di invio sotto specificati, a partire dal semestre in cui i fondi chiudono le sottoscrizioni o, se precedente, a partire dal semestre in cui i fondi effettuano il primo richiamo degli impegni:~~

¹ I fondi chiusi che effettuano la valorizzazione della quota in date diverse dal 30 giugno e 31 dicembre inviano comunque le informazioni di cui alle sezz. da I a V alle date di riferimento previste per gli altri fondi (30 giugno e 31 dicembre) riportando i dati relativi alla valorizzazione della quota più recente.

Data/periodo di riferimento della segnalazione (*)	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 marzo del mese successivo
SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 marzo del mese successivo
SEZIONE III – SITUAZIONE QUOTE	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 marzo del mese successivo
SEZIONE IV – VALORE DELLE QUOTE	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 marzo del mese successivo
SEZIONE VI – RENDICONTO DI GESTIONE	
data di riferimento del rendiconto	giorno 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione del rendiconto

~~Fa eccezione unicamente la voce 5048600 “Valore complessivo netto” (tale valore stimato sulla base di tutte le informazioni disponibili alla data di invio), che va segnalata anche entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento. Con l’invio dell’intera sezione I, entro i termini sopra indicati, andrà segnalato pure l’importo definitivo della 5048600 “Valore complessivo netto”, anche se coincidente con quello già segnalato.~~

¹ I fondi chiusi che effettuano la valorizzazione della quota in date diverse dal 30 giugno e 31 dicembre inviano comunque le informazioni di cui alle sezz. da I a IV alle date di riferimento previste per gli altri fondi (30 giugno e 31 dicembre) riportando i dati relativi alla valorizzazione della quota più recente.

4.4. Segnalazioni relative ai fondi comuni nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore"

Nell'ipotesi in cui la gestione di uno o più fondi è affidata ad una SGR diversa da quella che li ha promossi o istituiti, le disposizioni vigenti prevedono che, in linea di massima, le segnalazioni debbano essere prodotte dalla SGR gestore. Peraltro, nella definizione dei compiti tra promotore e gestore, le SGR interessate possono prevedere che il soggetto segnalante sia il promotore dei fondi.

La designazione del soggetto segnalante deve essere resa nota alla Banca d'Italia nell'ambito della relazione sulla struttura organizzativa che ciascuna SGR invia con cadenza annuale. Nel caso in cui tale scelta venga modificata in corso d'anno, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari [Specializzati Finanziari](#).

La SGR che ha assunto l'incarico di produrre le segnalazioni compila, per ciascuno dei fondi comuni in questione, la Parte Seconda (Fondi aperti) e/o Terza (Fondi chiusi) utilizzando il proprio codice ente segnalante (cfr. la Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") ed invia i dati cumulativamente con quelli relativi ai fondi per i quali svolge il ruolo sia di promotore sia di gestore.

Si precisa infine che le istruzioni di cui al presente paragrafo non si applicano al caso in cui una SGR deleghi solo una parte della funzione di gestione di uno o più fondi ad altra SGR.

4.5. Segnalazioni relative alle SICAV istituite in Italia

Con riferimento al proprio patrimonio e, nel caso di società multicomparto, al singolo comparto, le SICAV inviano alla Banca d'Italia a partire dal mese in cui si aprono le sottoscrizioni:

1. entro il 25 di ogni mese con riferimento alla situazione alla fine del mese precedente:
 - i “dati patrimoniali” (attività, passività e capitale sociale, altre informazioni – cfr. Parte Quarta, sezione I);
 - le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito titoli – cfr. Parte Quarta, sezione III);
 - la “situazione delle azioni” (cfr. Parte Quarta, sezione IV);
 - il “valore delle azioni” (cfr. Parte Quarta, sezione V).

Tale termine è fissato al 12° giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica;

2. entro il 25 agosto e il 10 marzo di ciascun anno, i dati riferiti, rispettivamente, alla situazione dei conti al 30 giugno e al 31 dicembre precedenti, relativi ai “dati di conto economico” (cfr. Parte Quarta, sezione II);
3. entro il 25 luglio e il 25 gennaio di ciascun anno (ovvero entro il 12° giorno lavorativo dei mesi di luglio e gennaio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica), i dati riferiti, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre precedenti, relativi alle “informazioni sulle commissioni e provvigioni” (cfr. Parte Quarta, sezione VI);

- ~~4. entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la situazione sintetica mensile concernente:~~
- ~~– alcuni dati di consistenza e di flusso riferiti all'operatività del mese precedente relativi a ciascun comparto operativo (cfr. Parte Quarta, sezione VII).~~

Con riguardo alle sezioni I, III, e IV, si precisa che nel caso in cui la data di riferimento della segnalazione (ultimo giorno solare del mese) non coincida con un giorno in cui sia stata effettuata una valorizzazione ufficiale della quota, i dati segnalati devono essere quelli relativi all'ultimo giorno di valorizzazione ufficiale immediatamente antecedente alla data di riferimento. Va da sé che in tale caso la segnalazione dei dati di flusso (acquisti, vendite, sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) non sarà riferita al mese solare ma dovrà risultare coerente con la segnalazione dei dati di stock (¹).

¹ Esempio: si ipotizzi il caso di un comparto che effettua il calcolo del valore dell'azione il venerdì di ogni settimana e che si debba predisporre la segnalazione del mese di maggio di un certo anno. Si supponga altresì che il giorno 31 maggio cada di mercoledì. La segnalazione in questione riporterà

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE II – DATI DI CONTO ECONOMICO	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	10 marzo dell’anno successivo
SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE IV – SITUAZIONE DELLE AZIONI	
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE V – VALORE DELLE AZIONI	
giorni di valorizzazione del mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVIGIONI	
30 giugno	25 luglio (12° giorno lavorativo del mese di luglio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
31 dicembre	25 gennaio dell’anno successivo (12° giorno lavorativo del mese di gennaio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE VII – SITUAZIONE SINTETICA MENSILE	
Ultimo giorno di calendario di ciascun mese	terzo giorno lavorativo del mese successivo

come data di riferimento il giorno 31 maggio ma le informazioni segnalate saranno quelle dell’ultima valorizzazione, cioè del giorno 26 maggio. I dati di flusso riguarderanno il periodo compreso fra il 29 aprile e il 26 maggio.

4.6. Segnalazioni relative agli O.I.C.R. esteri commercializzati in Italia.

Si fa rinvio alla Parte Quinta della presente Circolare.

4.7. Segnalazioni dei fondi/comparti nell'ipotesi di fusione

Nell'ipotesi di fusione tra fondi e/o comparti, le Società di gestione e le SICAV si atengono alle indicazioni di seguito riportate per la compilazione della prima segnalazione successiva alla data di perfezionamento della fusione.

Nel presente paragrafo, sia nel caso di fusione per unione sia in quello di fusione per incorporazione, si indica con il termine “vecchio fondo” il fondo comune/comparto che si estingue a seguito dell'operazione e con quello di “nuovo fondo” il fondo/comparto risultante dalla fusione per unione o il fondo/comparto incorporante nel caso di fusione per incorporazione.

La segnalazione successiva alla fusione rispecchia la circostanza che i valori patrimoniali del vecchio fondo si azzerano a fronte del corrispondente incremento di quelli del nuovo fondo. Contestualmente sono indicati alcuni dati di flusso.

Fondi comuni/comparti di tipo aperto ⁽¹⁾. Supponendo che l'operazione di fusione venga eseguita in un giorno del mese di giugno, la segnalazione mensile riferita al 30 giugno si caratterizza come segue:

- a) “vecchio fondo”: non deve essere fornita alcuna informazione;
- b) “nuovo fondo”:
 - i dati di consistenza (patrimonio, portafoglio, quote in circolazione, ecc.) corrispondono ai cespiti complessivi di pertinenza del fondo comprendenti anche quelli acquisiti dai vecchi fondi;
 - con riferimento ai flussi di portafoglio della sezione II, devono essere segnalati i trasferimenti degli investimenti dei vecchi fondi; tali trasferimenti riguardano: i titoli della sottosezione 1 - da segnalare come acquisti nelle voci 50530 e 50532 (fornendo, per l'attributo “tipo operazione”, il valore “trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie”); i depositi bancari della sottosezione 2, indicando i relativi importi tra i versamenti alla voce 50556; gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari derivati della sottosezione 3, voce 50560, sottovoci 02 e 04; gli acquisti e le vendite di pronti contro termine (sottosezione 5, voce 50580, sottovoci 02 e 04); i titoli dati e ricevuti in prestito e le connesse garanzie (sottosezione 5, voce 50584, sottovoci da 02 a 08);
 - per quel che riguarda la situazione delle quote di cui alla sezione III, l'operazione di fusione va indicata come “emissione di quote” – voci 5059002 (per le quantità emesse) e 5059004 (per il controvalore emesso) – fornendo, per l'attributo “tipo operazione”, il valore “derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti”.

~~qualora si tratti di un fondo/comparto risultante dalla fusione per unione, compila la segnalazione sintetica mensile (sezione VII) riferita alla fine del mese (30 giugno).~~

¹ Le indicazioni di seguito fornite si applicano anche ai fini della compilazione delle corrispondenti sezioni segnaletiche dei comparti delle SICAV.

Fondi comuni/comparti di tipo chiuso. Valgono le indicazioni di cui in precedenza con riferimento alle istruzioni di compilazione delle corrispondenti sezioni e sottosezioni dei fondi aperti. Vanno inoltre considerati alcuni dati di flusso relativi agli investimenti in immobili (Parte Terza, sezione II.3) e in crediti (Parte Terza, sezione II.4), da segnalare come segue:

- a) “vecchio fondo”: non deve essere fornita alcuna informazione;
- b) “nuovo fondo”:
 - immobili: i trasferimenti dal vecchio fondo sono segnalati tra gli acquisti (voce 50770);
 - crediti: i trasferimenti di crediti sono segnalati tra gli “altri incrementi nel semestre” alla voce 50792.

Le Società di gestione si attengono alle indicazioni sopra riportate in occasione della segnalazione semestrale successiva all’operazione di fusione tra fondi/comparti chiusi. Se, ad esempio, la fusione avviene in un qualsiasi giorno del semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre, le istruzioni di cui sopra trovano applicazione in occasione della segnalazione riferita al 31 dicembre.

per ciascuna classe di quote, due differenti codici ISIN (al portatore e nominativo); le Società di gestione dovranno convenzionalmente indicare, compilando gli schemi segnaletici, il codice associato alle quote emesse al portatore e utilizzeranno l'unico codice disponibile negli altri casi.

12. CODICE CENSITO

Nella Parte Seconda, sezione II.2 e nella Parte Terza, sezione II.2, deve essere indicato il codice identificativo della banca presso cui la Società di gestione ha costituito i depositi bancari che rappresentano investimenti dei fondi.

Nella Parte Seconda, sezione II - sottosezioni 1 e 3; nella Parte Terza, sezione II - sottosezioni 1, 2 e 5 e nella Parte IV, sezione III - sottosezioni 1 e 2 va indicato il codice identificativo della controparte con cui viene posta in essere l'operazione.

Per l'individuazione del codice censito l'intermediario dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

13. CODICE TITOLO

Nelle segnalazioni relative al portafoglio dei fondi e delle SICAV nonché alle altre gestioni delle Società di gestione, gli strumenti finanziari devono essere identificati sulla base della codifica unica internazionale c.d. "ISIN". Il codice è reperibile presso la Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

14. DATA DI RIFERIMENTO

Va indicata per esteso la data di riferimento, nella forma AAAAMMGG, che corrisponde:

- con riferimento al valore della quota/azione e del *benchmark* di riferimento, a ciascun giorno di valorizzazione del mese cui si riferisce la segnalazione;
- relativamente al valore della cedola, al primo giorno di quotazione ex-cedola.

15. DEPOSITARIA

Nella Parte I, sezione III.1 con riferimento alla voce 50385.02 "portafoglio di fine periodo: strumenti finanziari provvisti di codice ISIN" occorre specificare il soggetto depositario presso il quale è depositato lo strumento finanziario.

30. RESIDENZA

Nelle Parte Prima (Sezione I), è richiesta la classificazione tra soggetti “residenti” e “non residenti”.

31. RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE, STATO UBICAZIONE IMMOBILE

La segnalazione si riferisce allo Stato di residenza del percettore (Parte Prima, sezione I.6; Parte Quarta, sezione II), del sottoscrittore e del collocatore (Parte Seconda, sezione III, Parte Terza, sezione III e Parte Quarta, sezione IV), della controparte (Parte Prima, sezione III.1, [Parte Seconda, sezioni I.1 e I.2](#) e [Parte Quarta, sezioni I.1 e I.2](#)), del soggetto delegante (Parte Prima, sezione III.2), del soggetto delegato (Parte Prima, sezione III.3), del soggetto cedente (Parte Terza, sezione II.4) nonché allo Stato di ubicazione dell’immobile detenuto dal fondo (Parte Terza, sezione II.3). Ai fini della classificazione tra soggetti “residenti” e “non residenti” va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

32. SCAGLIONE

Nella Parte Seconda, sezione V e Parte Quarta, sezione VI deve essere indicata la struttura delle commissioni e provvigioni previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della SICAV. Nell’ipotesi in cui siano previste commissioni fisse o percentuali di entità variabile in relazione al patrimonio gestito, al tempo di permanenza nel fondo, ecc., gli scaglioni identificano la soglia superiore di ciascuna fascia di importo o di tempo entro la quale valgono le commissioni medesime. Possono essere segnalati fino ad un massimo di diciannove scaglioni, identificati con i numeri da 1 a 19.

33. SETTORE

Con riferimento a talune voci relative alle altre gestioni proprie delle SGR (Parte Prima, sezione III.1), ai dati patrimoniali e alla situazione quote/azioni dei fondi comuni aperti (Parte Seconda, sezioni I e III) e delle SICAV (Parte Quarta, sezioni I e IV) nonché, per i fondi chiusi, ai crediti acquistati e alla situazione delle quote (Parte Terza, sezioni II.4 e III), è richiesta la classificazione delle controparti, dei sottoscrittori e dei cedenti i crediti per settore di attività economica (sottosettori e/o sottogruppi di attività).

Per i dati patrimoniali è richiesto, nello specifico, il sottosettore per i soggetti residenti e il sottogruppo per i non residenti. Con riferimento alle altre gestioni delle SGR (Parte Prima, sezione III.1), alle situazioni quote e azioni (Parte Seconda sezione III, Parte Terza sezione III e Parte Quarta sezione IV) e ai crediti acquistati, la ripartizione in questione va limitata al sottosettore. Per le relative codifiche si fa rinvio alle “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” divulgate dalla Banca d’Italia.

Per i titoli diversi dalle partecipazioni e, in ogni caso, per i titoli presenti nel portafoglio dei fondi di tipo immobiliare, l'attributo va valorizzato con "non applicabile".

38. TIPO OPERAZIONE

L'attributo informativo "tipo operazione" individua le tipologie di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Per la definizione di controparti qualificate occorre fare riferimento a quella contenuta nell'articolo 6, comma 2 – *quater*, lettera *d* del TUF.

39. TIPO SOGGETTO DELEGANTE E TIPO SOGGETTO DELEGATO

Il presente attributo informativo individua:

- a. il soggetto che ha delegato la gestione del patrimonio alla SGR nella Parte Prima, sezione III - sottosezione 2;
- b. il soggetto cui la SGR ha delegato la gestione di una parte del patrimonio . nella Parte Prima, sezione III - sottosezione 3.

40. TIPOLOGIA CREDITO

Nella Parte Terza, sezione II.4, i crediti acquistati sono distinti, in base alla forma tecnica.

41. TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE

Nella Parte Terza, sezione II.1, il portafoglio di fine periodo deve essere ripartito sulla base del legame che le interessenze detenute dal fondo chiuso determinano nei confronti delle aziende partecipate.

42. VALUTA

La segnalazione per valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi (per tale segnalazione occorre fare riferimento alla codifica della Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) è richiesta nelle segnalazioni relative ai dati patrimoniali dei fondi comuni di investimento (Parte Seconda, sezione I e Parte Terza, sezioni I e II) e delle SICAV (Parte Quarta, sezione I), alle consistenze di fine periodo dei depositi bancari detenuti dai fondi comuni d'investimento (Parte Seconda, sezione II.2 e Parte Terza, sezione II.2), ai PCT e riporti regolati (Parte Seconda, sezione II.5, Parte Terza, sezione II.7 e Parte Quarta, sezione III.4), al portafoglio crediti dei fondi chiusi (Parte Terza, sezione II.4) e alle quote (Parte Seconda, sezione III) o azioni (Parte Quarta, sezione IV) in circolazione. Gli importi in valuta devono essere controvalorizzati in Euro.

ALLEGATO A

Alla Banca d'Italia
 Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari
 Via delle Quattro Fontane Nazionale, 123187
 00184 ROMA

**MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO/FINE OPERATIVITÀ
 DI SGR/OICR ITALIANI E DI DIRITTO ESTERO**

Denominazione della società: _____

Codice identificativo della società (SGR/SICAV): _____

TABELLA INIZIO/FINE OPERATIVITA' PER FONDI/COMPARTI ISTITUITI IN ITALIA

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO ⁽¹⁾	FINE ⁽¹⁾
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TABELLA INIZIO/FINE OPERATIVITA' PER FONDI/COMPARTI ISTITUITI ALL' ESTERO

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO ⁽¹⁾	FINE ⁽¹⁾
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Servizio/attività	Data inizio/fine operatività	Inizio ⁽¹⁾	Fine ⁽¹⁾
Gestione di portafogli su base individuale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consulenza in materia di investimenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività - gestione di fondi pensione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività – gestioni delegate da terzi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività – gestioni delegate a terzi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(data)

(il legale rappresentante)

¹ Barrare la casella di interesse.

ALLEGATO B

Alla Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari
Via delle Quattro Fontane Nazionale, 123187
00184 ROMA

**MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO/FINE OPERATIVITÀ
DI SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE CHE ISTITUISCONO FONDI IN ITALIA**

Denominazione della società: _____

Codice identificativo della società: _____

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO/FINE OPERATIVITÀ	
			INIZIO (1)	FINE (1)
.....		
.....		
.....		
.....		

(data)

(il legale rappresentante)

¹ Barrare la casella di interesse.

ALLEGATO C

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Finanziari
Via delle Quattro Fontane Nazionale, 123 187
00184 ROMA

.....
(denominazione della SGR o della SICAV)

.....
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità della società e di quella riguardante i fondi comuni.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (¹).

.....
(data)

.....
(timbro della società)

Il Presidente del consiglio di amministrazione (¹)

.....

Il Presidente del collegio sindacale (¹)

.....

Il Direttore generale

.....

.....
¹ O organo equivalente.

**PARTE SECONDA
SEGNALAZIONI
RELATIVE AI FONDI COMUNI
D'INVESTIMENTO APERTI**

Sezione I – DATI PATRIMONIALI

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ove non diversamente specificato, il controvalore degli strumenti finanziari e delle altre voci di patrimonio segnalato in questa sezione deve essere quello utilizzato dalla società di gestione per il calcolo del valore della quota dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

Il controvalore degli eventuali investimenti denominati in valuta estera deve essere convertito in euro con le stesse modalità previste dal regolamento per il calcolo del valore del fondo.

Nel caso di fondi multicomparto deve essere inviata una segnalazione distinta per ciascun comparto. Le componenti patrimoniali che non sono di diretta pertinenza di ciascun comparto sono ripartite tra i comparti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti nel regolamento del fondo.

Nel caso di suddivisione in classi di quote, per talune voci (es. provvigioni e oneri maturati e non liquidati, proventi da distribuire, valore complessivo netto) dovrà essere segnalato l'importo di pertinenza di ciascuna classe.

Con riferimento a talune voci, è prevista la ripartizione in funzione dei seguenti attributi:

- “settore”, che fa riferimento al settore di attività economica delle controparti del fondo in operazioni di pronti contro termine, riporto e di indebitamento;
- “paese”, che indica lo Stato di residenza delle citate controparti nonché della depositaria presso cui è detenuta la liquidità disponibile del fondo;
- “valuta”, che classifica le poste relative alla liquidità disponibile e alle consistenze dei pronti contro termine, dei riporti e dell'indebitamento sulla base della valuta di denominazione delle medesime.
- “residenza della controparte”, che indica l'area geografica di residenza della controparte.

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 – Attività

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' E PASSIVITA' DEI FONDI

ATTIVITÀ

Voce: **50430**

PORTAFOGLIO TITOLI

La voce va compilata con gli stessi criteri previsti nella sezione II per il portafoglio di fine periodo. Si rammenta che per i titoli di natura obbligazionaria la valorizzazione è al corso secco. Sono esclusi da tale voce gli strumenti finanziari derivati (da indicare nelle pertinenti voci 50432-00, 50442-00 e 50476-00). Nel portafoglio titoli sono ricompresi i warrants e i diritti rivenienti da operazioni sul capitale delle società cui si riferiscono. Non devono essere comprese le operazioni di vendita allo scoperto su titoli, che dovranno essere segnalate nella voce 50479 della sottosezione 2 – Passività.

La presente voce corrisponde alla somma delle voci “A. Strumenti finanziari quotati” e “B. Strumenti finanziari non quotati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

Voce: **50432**

OPZIONI E ALTRI VALORI — ASSIMILATI ACQUISTATI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Valore corrente dei premi pagati per l'acquisto di opzioni e altri ~~valori assimilati~~ ~~strumenti finanziari derivati~~, ivi compresi i premi di borsa e i *warrants* ⁽¹⁾, ~~per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio~~ ripartiti per controparte (operazioni effettuate con Istituzioni Finanziarie Monetarie e operazioni effettuate con soggetti diversi da Istituzioni Finanziarie Monetarie). Si ricorda che devono essere segnalate tutte le operazioni stipulate, ancorché non regolate alla data della segnalazione, a meno che si tratti dei contratti in cui il premio è pagato alla scadenza dell'opzione ⁽²⁾.

La presente voce corrisponde alla somma delle sottovoci “C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati” e “C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti. ~~Sono esclusi gli strumenti finanziari derivati che prevedono il versamento giornaliero di margini, che sono segnalati nella voce 50442.~~

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50433**

DEPOSITI BANCARI

Nella presente voce, le SGR – con riferimento ai fondi per i quali è ammesso l'investimento in depositi bancari – segnalano l'importo relativo alla consistenza di fine periodo relativamente a tali poste attive (cfr. sezione II.2).

¹ Diversi da quelli emessi in occasione di operazioni sul capitale delle società cui si riferiscono.

² In tal caso, i flussi relativi ai margini di variazione giornalieri vanno a modificare le voci di liquidità disponibile.

Voce: **50434**

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

02 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

La posizione netta di liquidità è determinata come saldo tra le voci “liquidità disponibile”, “liquidità impegnata per acquisti da regolare” (con segno negativo), “liquidità da introitare per vendite da regolare” (con segno positivo) e “liquidità da introitare per sottoscrizioni da regolare già impiegata per investimenti del fondo” (con segno positivo). Le operazioni di compravendita di strumenti finanziari concorrono a modificare la posizione netta di liquidità a partire dalla data di stipula delle operazioni. Le posizioni di liquidità negative, ove non riconducibili alla liquidità impegnata per acquisti da regolare, configurano posizioni debitorie del fondo da segnalare nel passivo.

04 di cui: LIQUIDITÀ DISPONIBILE

Rappresenta il saldo del conto corrente presso la depositaria e tiene conto delle sole operazioni regolate. In particolare, non hanno effetti sulla liquidità disponibile le operazioni di investimento o disinvestimento del fondo stipulate, per le quali non sia stato ancora effettuato il regolamento della parte denaro. Queste ultime andranno comunque a modificare la posizione netta di liquidità in quanto rilevate nelle successive voci “liquidità impegnata per acquisti da regolare” e “liquidità da introitare per vendite da regolare”. Si soggiunge che una posizione di liquidità disponibile di segno negativo non è configurabile né segnalabile; ciò vale anche con riferimento alle posizioni della specie relative al singolo paese (di residenza della controparte) o valuta in cui la sottovoce va ripartita.

È prevista la classificazione per “valuta” e per “paese”.

06 di cui: LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE

Nella sottovoce sono indicati gli importi che dovranno essere pagati dal fondo a fronte di acquisti da regolare.

08 di cui: LIQUIDITÀ DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE

Nella sottovoce sono indicati gli importi che dovranno essere ricevuti dal fondo a fronte di vendite da regolare.

10 di cui: LIQUIDITÀ DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIÀ IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO

Nella sottovoce devono confluire gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non ancora regolate in essere nel giorno di riferimento della segnalazione, qualora il fondo abbia già investito le somme da ricevere a fronte di tali sottoscrizioni.

Voce: **50436**

CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Nella voce devono essere segnalati i crediti rivenienti dalle operazioni di PCT attivi.

Si ricorda che le operazioni di PCT che prevedono l’obbligo per il fondo di rivendita a termine dei titoli oggetto della transazione devono essere iscritte, da parte del fondo, come crediti verso il cedente; l’importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. Corrispondentemente, i titoli oggetto del PCT non entrano nel portafoglio del fondo.

È prevista la classificazione per “valuta”, “paese” e “settore”.

Voce: **50437**

CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO

Nella voce devono essere segnalati i crediti rivenienti dalle operazioni di riporto attivo.

Le operazioni di riporto attivo devono essere iscritte da parte del fondo come crediti verso il cedente; l’importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. I titoli acquisiti non figurano nel portafoglio del fondo.

È prevista la classificazione per “valuta”, “paese” e “settore”.

Voce: **50438**

INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITÀ

Voce: **50440**

ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI

Nella voce confluiscono, tra l'altro:

- i ratei di interesse maturati su titoli obbligazionari e di Stato;
- gli interessi maturati sui depositi bancari che costituiscono un investimento del fondo;
- per i “crediti per operazioni PCT” e per i riporti attivi, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine, distribuita proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, per la parte già maturata;
- per i “prestiti di titoli”, i proventi delle operazioni, distribuiti proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, per la parte già maturata.

Per negoziazioni di titoli obbligazionari con regolamento posteriore alla data di riferimento della segnalazione, la differenza tra il corso tel quel a quest'ultima data e il prezzo pattuito andrà riportata convenzionalmente in tale voce; nella stessa dovranno altresì confluire eventuali differenze che si dovessero determinare nel calcolo del valore complessivo dei titoli obbligazionari per arrotondamenti effettuati nella determinazione del prezzo tel quel.

Voce: **50442**

DEPOSITO DI LIQUIDITÀ PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE

Nella voce vanno compresi solo i depositi di liquidità. Ove tali depositi siano costituiti in titoli, questi ultimi continuano ad essere rilevati nella voce 50430-00 “portafoglio titoli”.

La presente voce corrisponde alla sottovoce “C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50444**

DEPOSITI PER PRESTITI “BACK-TO-BACK”

La voce si riferisce al deposito effettuato presso il mutuante nell’ambito dell’assunzione di prestiti in valuta del tipo “*back-to-back*”.

È prevista la classificazione per “paese” e “settore”.

Voce: **50454**

ALTRE ATTIVITÀ

02 RISPARMIO D’IMPOSTA

Nella presente sottovoce va segnalato, se in credito, il risparmio d’imposta di cui all’art. 9 della legge 77/83.

È prevista la classificazione per “codice classe”.

04 ALTRE

Voce: **50456**

TOTALE ATTIVITÀ

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 2 – Passività e valore complessivo netto

Voce: **50476**

OPZIONI E ALTRI VALORI ~~ASSIMILATI~~ EMESSI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Valore corrente delle opzioni emesse e degli altri ~~strumenti finanziari derivati~~ ~~valori assimilati venduti~~ ripartito per controparte (operazioni effettuate con Istituzioni Finanziarie Monetarie e operazioni effettuate con soggetti diversi da Istituzioni Finanziarie Monetarie), ~~per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio~~. Si ricorda che devono essere segnalate tutte le operazioni stipulate, ancorché non regolate alla data della segnalazione, a meno che si tratti di opzioni in cui il premio è pagato alla scadenza dell'opzione ⁽¹⁾.

La presente voce corrisponde alla voce “L. Strumenti finanziari derivati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50479**

VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO

Ai fini della presente voce per operazioni di vendita di titoli allo scoperto si intendono le vendite di titoli allo scoperto non posseduti dal fondo, al momento della conclusione del contratto di vendita, non ancora regolate alla data di riferimento della segnalazione. Sono inclusi anche i casi in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore abbia preso a prestito o si sia accordato per prendere a prestito il titolo al fine di consegnarlo al momento del regolamento. I titoli ceduti allo scoperto vanno segnalati secondo i criteri previsti per la segnalazione del Portafoglio titoli (Voce 50430).

¹ In tal caso, i flussi relativi ai margini di variazione giornalieri vanno a modificare le voci di liquidità disponibile.

**Sezione II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL
PORTAFOGLIO**

Sottosezione I - TITOLI

Le sottovoci ricomprendono anche i rimborsi giunti a scadenza. Sono invece escluse le operazioni di PCT e assimilate.

È richiesta la classificazione per “codice titolo” e per “tipologia operazione”.

02 QUANTITA’

04 CONTROVALORE

Voce: **50538**

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO

È richiesta la classificazione per “codice titolo” per tutte le sottovoci e “rapporto con l’emittente” limitatamente alle sottovoci 01, 03, 04, 08, 09 e 10.

Nella voce vanno incluse anche le vendite di titoli allo scoperto da considerare convenzionalmente con segno negativo.

I titoli dei quali il fondo non ha la disponibilità alla data di riferimento della segnalazione (es. titoli ~~impegnati in~~ oggetto di operazioni di pronti contro termine ~~passive e prestito titoli~~, titoli costituiti in garanzia da parte dei fondi speculativi in favore dei prime broker) sono segnalati nelle sottovoci 01 e 09. Gli altri titoli vanno segnalati nelle sottovoci 03 e 10.

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:

Nelle sottovoci da 01 a 04 sono segnalati gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria in portafoglio. Concorrono a determinare la composizione del portafoglio tutte le operazioni di compravendita di strumenti finanziari stipulate, a prescindere dalla circostanza che siano già state regolate. Per le modalità di valutazione degli strumenti in portafoglio valgono i criteri previsti per il calcolo del valore della quota; si rammenta che i titoli devono essere valorizzati al corso secco.

01 VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI

03 VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI

04 VALORE DI MERCATO

05 RATEI DI INTERESSE

La sottovoce accoglie gli interessi maturati e non riscossi sui titoli obbligazionari in portafoglio alla data di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli riferiti ai titoli “zero coupon” o “one coupon”.

TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR:

Nelle sottovoci 09 e 10 sono segnalati gli strumenti finanziari di natura azionaria e le parti di OICR in portafoglio. Concorrono a determinare la composizione del portafoglio tutte le operazioni di compravendita di strumenti finanziari stipulate, a prescindere dalla circostanza che siano già state regolate. Per le modalità di valutazione degli strumenti in portafoglio valgono i criteri previsti per il calcolo del valore della quota.

09 QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI

10 QUANTITÀ: TITOLI NON IMPEGNATI

08 VALORE DI MERCATO

Voce: **50540**

ACQUISTI DA REGOLARE

È richiesta la classificazione per “codice titolo” e per “categoria controparte”.

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:

Nelle sottovoci 02 e 04 della presente voce sono segnalati, con riferimento ai titoli di natura obbligazionaria in portafoglio, dati relativi alle operazioni già stipulate ma non ancora regolate alla fine del periodo di riferimento. Per ciascuna operazione, nella sottovoce 02 dovrà essere fornito il valore nominale e nella sottovoce 04 il prezzo di mercato. Si rammenta che per i titoli di natura obbligazionaria si fa riferimento al corso secco.

02 VALORE NOMINALE

04 VALORE DI MERCATO

TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR:

**Sezione II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL
PORTAFOGLIO**

Sottosezione 3 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- 6) i “*currency interest rate swaps*” sono segnalati come acquisto qualora l’ente segnalante riceva valuta; i “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta sono segnalati solo come acquisti.
- 7) le compravendite a termine di valuta contro euro vanno segnalate di acquisto o di vendita a seconda che l’ente segnalante riceva o ceda la valuta;
- 8) le compravendite a termine di valuta contro valuta vanno segnalate solo come di acquisto;
- 9) per gli *equity swaps* sarà segnalato un acquisto (una vendita) qualora l’ente segnalante riceve (paga) la performance di un titolo azionario o di un indice azionario e paga (riceve) un tasso variabile.

È prevista la ripartizione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

ACQUISTI:

02 VALORE NOZIONALE

E’ richiesto il dettaglio “Categoria controparte”.

04 NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI

VENDITE:

06 VALORE NOZIONALE

E’ richiesto il dettaglio “Categoria controparte”.

08 NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI

Voce: **50563**

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK

Nelle sottovoci 02 e 04 della presente voce è segnalato il valore corrente (positivo/negativo) degli strumenti finanziari derivati in portafoglio, ivi inclusi quelli negoziati su mercati regolamentati in cui vige un sistema di margini (es. futures) ⁽¹⁾.

¹ Ad esempio, con riferimento agli strumenti finanziari derivati oggetto di marginazione giornaliera (ad esempio, *futures* su indici) e ai contratti a termine su valuta va segnalata la differenza positiva o negativa tra il valore dello strumento derivato e quello in essere alla data di apertura della posizione.

Con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita a termine di valuta, va indicato - rispettivamente nelle sottovoci 02 e 04 - il valore corrente positivo o negativo, determinato sulla base dei tassi di cambio a termine vigenti alla data di riferimento della segnalazione.

Le operazioni su valuta vanno rilevate attribuendo convenzionalmente all'attributo "categoria valori mobiliari" il valore "altri contratti derivati".

È prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari", "finalità", "indicatore di quotazione" e "codice censito". Nel caso di operazioni effettuate su mercati che prevedono una controparte centrale, il codice censito va riferito:

- alla controparte centrale, se il fondo ha un'esposizione diretta nei confronti della controparte centrale stessa;
- al soggetto verso cui il fondo risulta esposto per il rischio di controparte (es. broker), nel caso in cui il fondo non ha un'esposizione diretta nei confronti della controparte centrale.

02 VALORE CORRENTE POSITIVO

04 VALORE CORRENTE NEGATIVO

Voce: **50564**

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI

Nella voce vanno segnalati i risultati nel mese di riferimento delle operazioni in strumenti finanziari derivati, ivi comprese quelle aventi finalità di copertura, distinguendo fra i risultati realizzati entro la chiusura del mese (sottovoce 5056402) da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate (sottovoce 5056404).

La determinazione dei risultati va effettuata confrontando il valore degli strumenti in portafoglio alla fine del mese con il corrispondente valore alla fine del mese precedente.

Ai fini della valorizzazione della voce si applicano le disposizioni previste per la redazione del rendiconto dei fondi aperti.

È prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

02 RISULTATI REALIZZATI

**Sezione II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL
PORTAFOGLIO**

*Sottosezione 5 - PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO
TITOLI*

Voce: **50588**

PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI

Nella presente voce deve essere indicato l'importo dei debiti per operazioni di PCT regolate.

È richiesta la classificazione per “settore”, “valuta” e “paese”.

02 CON CONTROPARTI CENTRALI

06 ALTRI

Voce: **50589**

TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE

Nella presente voce deve essere indicato il valore di mercato alla data di riferimento dei titoli impegnati in operazioni di PCT passive.

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

Voce: **50591**

TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI

Nella presente voce sono segnalati i dati di flusso relativi ai titoli impegnati, nel periodo di riferimento, in operazioni di PCT passive. Gli importi da indicare corrispondono al prezzo di mercato dei titoli al momento dell'operazione.

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

**PARTE TERZA
SEGNALAZIONI RELATIVE
AI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO CHIUSI**

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 2 – Passività e valore complessivo netto

Passività e valore complessivo netto

Per la compilazione delle voci relative alle passività e al valore complessivo netto, ove non diversamente specificato di seguito, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle corrispondenti istruzioni relative ai fondi comuni di tipo aperto (cfr. Parte Seconda della presente Circolare, sezione I.2- Passività e Valore complessivo netto).

Gli schemi segnaletici con i codici voce della presente sottosezione sono dettagliati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Voce: **50460**

INDEBITAMENTO

È prevista la ripartizione per valuta.

00 INDEBITAMENTO

08 DI CUI: FINANZIAMENTI IPOTECARI

Deve essere segnalato l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dal fondo, garantiti da ipoteche sugli immobili detenuti dal fondo.

Voce: **50461**

DEBITI VERSO FORNITORI

È prevista la ripartizione per valuta.

Voce: **50479**

VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO

Nella presente voce figurano le operazioni di vendita a termine di titoli non detenuti dal fondo, rilevate alla data di stipula dei contratti.

I fondi speculativi segnalano i titoli ceduti valorizzandoli in linea con i criteri previsti per la segnalazione del portafoglio titoli (Voce 50430).

**Sezione II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL
PORTAFOGLIO**

Sottosezione - TITOLI

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50538**

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO

Deve essere indicato il controvalore dei titoli detenuti in portafoglio alla data di riferimento della segnalazione. Per la valorizzazione dei titoli si fa rinvio alla Parte Seconda, sezione II.1 (Informazione sulla composizione del portafoglio: Titoli). Le partecipazioni devono essere valorizzate coerentemente con quanto stabilito nella Parte Terza, Sezione I.1 (Dati patrimoniali: Attività), in ottemperanza alle vigenti disposizioni concernenti la valorizzazione del patrimonio dei fondi chiusi.

Non devono essere indicati nella presente voce i titoli di cui alla successiva voce 50539 (Titoli detenuti a scopo di investimento della liquidità).

Nella voce vanno incluse anche le vendite di titoli allo scoperto da considerare convenzionalmente con segno negativo.

I titoli dei quali il fondo non ha la disponibilità alla data di riferimento della segnalazione (es. titoli ~~impegnati~~ **in oggetto di** operazioni di pronti contro termine **passive e prestito titoli**, titoli costituiti in garanzia da parte dei fondi speculativi in favore dei prime broker) sono segnalati nella sottovoce 18. Gli altri titoli vanno segnalati nella sottovoce 20.

E' richiesta la classificazione per "tipo investimento", "codice titolo", "tipologia partecipazione", e per "rapporto con l'emittente".

18 TITOLI IMPEGNATI

20 TITOLI NON IMPEGNATI

Voce: **50543**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Figurano nella presente voce le partecipazioni di controllo dirette ed indirette detenute dalle società controllate direttamente dal fondo. Occorre fare riferimento al soggetto controllato posto a valle della catena partecipativa. Ad esempio, se la società "A" controllata dal fondo controlla la società "B" e quest'ultima controlla la società "C" occorre segnalare soltanto la partecipazione di "B" in "C".

Le partecipazioni sono valorizzate al valore d'iscrizione nel bilancio o nel rendiconto delle controllanti dirette le società oggetto di segnalazione.

Nel caso di società partecipate indirettamente da due o più fondi della stessa SGR che detengano complessivamente interessenze tali da consentire il controllo sulla società partecipata, il fondo che detiene la maggiore percentuale di interessenza segnala nella presente voce, convenzionalmente, il valore della partecipazione indiretta detenuta ⁽¹⁾. Tali partecipazioni sono valorizzate al valore d'iscrizione nel bilancio o nel rendiconto della società partecipata dal fondo.

Nel caso in cui due fondi appartenenti alla stessa SGR detengano complessivamente interessenze tali da consentire il controllo su una società partecipata e un fondo abbia una partecipazione diretta e l'altro indiretta la presente voce va, convenzionalmente, segnalata solo dal partecipante indiretto.

E' richiesta la classificazione per "codice censito".

Voce: **50539**

TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITÀ

Deve essere indicato il controvalore dei titoli detenuti esclusivamente per finalità di investimento temporaneo della liquidità. La valorizzazione dei titoli in questione deve essere effettuata al prezzo di mercato.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50537**

RATEI DI INTERESSE

Deve essere indicato l'ammontare degli interessi maturati e non riscossi sui titoli di natura obbligazionaria segnalati nelle voci 50538 e 50539, ivi inclusi quelli riferiti ai titoli "zero coupon" o "one coupon".

¹ Ad esempio, se il fondo A detiene, indirettamente, il 35% della Società C e il fondo B detiene, indirettamente, il 16% della stessa società C ed entrambi i fondi appartengono alla stessa SGR, il fondo A segnalerà nella presente voce, convenzionalmente, il valore della partecipazione nella società C iscritto nel bilancio o nel rendiconto della società partecipata dal fondo A.

Nel caso in cui sia il fondo A che il fondo B (appartenenti alla stessa SGR) detengano ciascuno, indirettamente, il 28% della Società C, la SGR potrà, discrezionalmente, far segnalare il valore della partecipazione nella società C, convenzionalmente dal fondo A o dal fondo B.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50540**

ACQUISTI DA REGOLARE

Va indicato il controvalore delle operazioni di acquisto di titoli stipulate ma non ancora regolate alla fine del periodo di riferimento. Il controvalore deve corrispondere a quello attribuito in base alle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del portafoglio del fondo.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50542**

VENDITE DA REGOLARE

Va indicato il controvalore delle operazioni di vendita di titoli stipulate ma non ancora regolate alla fine del periodo di riferimento. Il controvalore deve corrispondere a quello attribuito in base alle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del portafoglio del fondo.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50545**

PERCENTUALE AZIONI QUOTATE CON DIRITTO DI VOTO SUL TOTALE

Nella presente voce la percentuale è calcolata come rapporto tra le azioni quotate con diritto di voto possedute dal fondo/comparto e il totale delle azioni con diritto di voto emesse dalla società (¹).

La segnalazione della percentuale è effettuata su 5 posizioni, nella forma IIIDD, in cui III rappresenta la parte intera e DD la parte decimale.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

¹ Ai sensi dell'art.2351 c.c., fra le azioni con diritto di voto vanno ricomprese anche le azioni privilegiate.

Sezione V – INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

La presente Sezione va compilata esclusivamente dai fondi comuni chiusi immobiliari.

Formano oggetto di segnalazione i flussi di cassa contrattualizzati in entrata e in uscita riferiti a tutta la durata del fondo, determinati sulla base delle condizioni previste nei contratti stipulati dal fondo in essere alla data di riferimento della segnalazione. Laddove le condizioni contrattuali prevedano tassi d'interesse indicizzati (es. al tasso d'interesse euribor, agli indici ISTAT) occorre fare riferimento al valore di tali parametri alla data di riferimento della segnalazione.

Non si tiene conto di eventuali opzioni previste nei contratti (ad esempio opzioni di rimborso anticipato, cap, floor) oppure di flussi di cassa dipendenti dall'andamento di variabili aleatorie quali da esempio il fatturato.

Le sottovoci relative a titoli di capitale, quote di OICR e strumenti derivati vanno segnalate al valore corrente; la sottovoce relativa ai titoli di debito va segnalata al valore corrente, nel caso di titoli quotati ovvero sulla base dei flussi di cassa attesi, per i titoli non quotati. Nel caso degli OICR, in assenza del valore corrente, può farsi riferimento all'ultimo valore disponibile.

La distribuzione temporale dei flussi deve essere effettuata in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde per ciascun flusso di cassa all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza di ciascun flusso.

I titoli di debito quotati, i titoli di capitale, le quote di OICR e gli strumenti derivati con scambio di capitale vanno, convenzionalmente, rilevati nella fascia di vita residua "fino a tre mesi". Con riferimento alle restanti attività e passività, la tabella va compilata allocando i flussi finanziari contrattuali non attualizzati (in linea capitale e interessi) nelle pertinenti fasce di vita residua.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Nel caso delle attività/passività per cassa non deteriorate e delle esposizioni ristrutturata), diverse da quelle "a vista", dai titoli di debito quotati e dagli zero coupon, forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso delle attività per cassa "a vista" non deteriorate e delle esposizioni ristrutturata), forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale "fino a tre mesi". Nel caso dei titoli di debito quotati gli interessi non vanno rilevati, in quanto degli stessi si tiene conto nel valore corrente.

Le operazioni assoggettate ad IVA vanno valorizzate al lordo dell'imposta.

Con riferimento ai titoli di debito è richiesto il dettaglio per "categoria valori mobiliari" e per "indicatore di quotazione"; con riferimento ai titoli di capitale è richiesta la ripartizione per "indicatore di quotazione". Nella voce riferita alle quote di OICR è richiesta la ripartizione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **51150**

LIQUIDITÀ DISPONIBILE

Voce: **51152**

FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA:

02 CANONI DI LOCAZIONE

Nella presente sottovoce vanno indicati, per ciascuna fascia di vita residua, i flussi finanziari riferiti a contratti di locazione di immobili stipulati dal fondo. Nel caso in cui il contratto di locazione prevede la possibilità di rinnovo oltre una certa scadenza (esempio 6 anni+6) vanno rilevati esclusivamente i canoni riferiti alla durata minima contrattuale garantita (nel caso considerato, 6 anni; i successivi 6 anni vanno rilevati a partire dalla data di efficacia del rinnovo).

04 VENDITA DI IMMOBILI DA REGOLARE

Formano oggetto di segnalazione i flussi finanziari riferiti alle vendite di immobili per le quali il fondo abbia stipulato contratti preliminari. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei crediti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che le controparti si impegnano ad effettuare nei confronti del fondo, in relazione all'acquisto degli immobili.

Nella presente sottovoce vanno altresì rilevate le vendite in condizione sospensiva di beni immobili soggetti al vincolo ex D.L. n. 41/2004 a partire dalla data di stipula del contratto con la controparte (anche se a tale data il Ministero dei Beni culturali non abbia ancora manifestato interesse all'acquisto dell'immobile) e le offerte vincolanti accettate dalla controparte, nella misura in cui comportino sostanzialmente i medesimi effetti dei contratti preliminari.

06 SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE

Sono rilevati nella presente sottovoce i crediti nei confronti dei partecipanti connessi con impegni di sottoscrizione di quote del fondo, già richiamati, non scaduti e non ancora regolati. Non vanno rilevati gli impegni richiamati e scaduti.

08 FINANZIAMENTI DA RICEVERE

Sono rilevati nella ~~presente~~ sottovoce "posizioni lunghe", in corrispondenza della fascia di vita residua che ricomprende la data di erogazione degli stessi, i

finanziamenti **irrevocabili** contratti dal fondo e non ancora erogati alla data di riferimento della segnalazione. ~~Vanno altresì segnalati tra i debiti, nelle pertinenti fasce di scadenza, gli importi da rimborsare connessi con i finanziamenti in questione.~~ Sono ricompresi, nella fascia a vista, i finanziamenti relativi a linee di credito concesse e non utilizzate, purché le stesse siano utilizzabili dal fondo in ogni momento. ~~Anche in tale ipotesi occorre segnalare i connessi rimborsi. Le linee di credito finalizzate al sostenimento di spese del fondo o di lavori sugli immobili (es. linee di credito “capex” o “working capital”), che il fondo ha il diritto e non l’obbligo di utilizzo, vanno rilevate nella sottovoce 16 “altri flussi di cassa in entrata”, quando utilizzate dal fondo e se iscritte nell’attivo. Vanno segnalati i connessi rimborsi.~~

Le linee di credito specifiche (ad esempio, *capex*) vanno segnalate a condizione che il flusso di cassa del connesso contratto di spesa formi oggetto di rilevazione e sia noto il piano di rimborso dei fondi da ricevere. L’importo da ricevere va, convenzionalmente, indicato nella medesima fascia temporale del flusso di cassa in uscita (“posizioni corte”) relativo al contratto di spesa.

Formano oggetto di rilevazione anche gli impegni di finanziamento o le linee di credito ricevuti irrevocabili (non ancora utilizzati dal fondo ovvero erogati dalla controparte) quando il relativo utilizzo è stato chiesto dal fondo e accordato dalla controparte ed è noto il relativo piano di rimborso (tasso d’interesse, ecc.). La fascia temporale da indicare è quella relativa al tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e la data di erogazione (qualora quest’ultima data non sia stata definita va segnalata, convenzionalmente, la fascia “fino a 6 mesi”).

Nella sottovoce “posizioni corte” vanno segnalati gli importi da rimborsare connessi con i finanziamenti da ricevere, indicando come fasce di vita residua quelle corrispondenti ai relativi piani di rimborso.

07 POSIZIONI LUNGHE

09 POSIZIONI CORTE

10 TITOLI DI DEBITO

12 TITOLI DI CAPITALE

14 QUOTE DI OICR

16 ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA

Formano oggetto di rilevazione i flussi in entrata non rilevati nelle altre voci (es. recupero oneri condominiali, recupero depositi cauzionali).

Voce: **51156**

FLUSSI DI CASSA IN USCITA:

02 ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE

Formano oggetto di segnalazione i debiti riferiti agli acquisti di immobili per i quali il fondo abbia stipulato contratti preliminari. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei debiti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che il fondo si impegna ad effettuare nei confronti delle controparti, in relazione all'acquisto degli immobili.

Nella presente sottovoce vanno altresì rilevate le offerte vincolanti accettate dalla controparte, nella misura in cui comportino sostanzialmente i medesimi effetti dei contratti preliminari.

04 ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE IMMOBILI

Formano oggetto di segnalazione i debiti riferiti ad operazioni di ristrutturazione di immobili ovvero ad interventi di manutenzione degli immobili **nonché gli ulteriori oneri connessi con la gestione degli immobili stessi**. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei debiti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che il fondo si impegna ad effettuare nei confronti dei fornitori, in relazione alla prestazione di opere di ristrutturazione e/o manutenzione.

06 DEBITI

Sono rilevati nella presente voce i flussi finanziari (in linea capitale e in linea interessi) associati ai debiti contratti dal fondo. Nel caso di piani di ammortamento che prevedano un minimo garantito da aggiornare sulla base di parametri quali, ad esempio, la quantità venduta di immobili, va rilevato il minimo garantito e le informazioni da segnalare vanno successivamente aggiornate in funzione dell'effettivo andamento delle vendite realizzate.

08 RIMBORSI DA REGOLARE

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti dei partecipanti connessi con richieste di rimborso di quote del fondo, non ancora regolate.

10 COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SGR

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti della SGR per commissioni **che, alla data di riferimento della segnalazione, sono maturate** (es. commissioni di gestione o di incentivo) **e non ancora corrisposte alla SGR**, purché, ai sensi del regolamento di gestione del fondo, siano verificate le condizioni contrattuali per il versamento delle stesse. La ripartizione, all'interno delle fasce di vita residua, è

basata sulle scadenze previste - dal regolamento di gestione del fondo - per il versamento delle commissioni.

12 PROVENTI DA DISTRIBUIRE

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti dei clienti per proventi da distribuire, se siano verificate le condizioni contrattuali per il versamento dei proventi in questione, nonché ogni volta che la SGR abbia deliberato il versamento dei proventi. La ripartizione, all'interno delle fasce di vita residua, è basata sulle scadenze previste per la distribuzione dei proventi.

14 ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA

Formano oggetto di rilevazione i flussi in uscita non rilevati nelle altre sottovoci ~~(es. pagamento ICI, assicurazioni)~~.

Nel caso di spese riferite a periodi successivi alla scadenza dei contratti in essere con le controparti fornitrici di servizi (ad esempio, spese di revisione e oneri per gli esperti indipendenti) va, convenzionalmente, segnalato un ammontare stimato sulla base degli importi previsti nei contratti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **51158**

DERIVATI

Deve essere indicato il valore corrente (mark-to-market) dei contratti derivati.

02 VALORE CORRENTE POSITIVO

04 VALORE CORRENTE NEGATIVO

